# Nuovo tenore degli articoli 78-85 e 91-93 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

## Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali

# Art. 78 Trasporti speciali non assoggettati al permesso

- <sup>1</sup> I veicoli che non adempiono alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi soltanto a causa del loro carico (trasporti speciali) possono circolare sulle strade pubbliche se:
  - a. trasportano un carico di merce indivisibile (art. 80 cpv. 2);
  - b. la larghezza del carico non supera 3 m;
  - c. la lunghezza del trasporto speciale non supera 30 m;
  - d. il peso effettivo della combinazione di veicoli non supera 44 t; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.
- <sup>2</sup> I trasporti speciali di cui al capoverso 1 possono essere effettuati soltanto sulle strade di grande transito giusta gli allegati 1 e 2 lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991<sup>1</sup> concernente le strade di grande transito e nelle località toccate da tali strade.
- <sup>3</sup> I veicoli di larghezza, lunghezza o peso eccezionale ai sensi del capoverso 1 lettere b-d possono circolare soltanto se queste deroghe non possono essere evitate nonostante l'uso di veicoli appropriati e un'adeguata sistemazione del carico.

## Art. 79 Trasporti speciali e veicoli speciali assoggettati al permesso

- <sup>1</sup> Un permesso è necessario per la circolazione di:
  - a. trasporti speciali che non soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 78;
  - b. veicoli speciali (art. 25 OETV).

#### Art. 80 Carico indivisibile

<sup>1</sup> Per il trasporto di un carico indivisibile, i permessi per dimensioni e pesi eccezionali sono ammessi soltanto se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati. Deroghe a questa disposizione sono possibili allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru.

a. un carico composto da un'unica parte, se non è possibile scomporlo per motivi tecnici o se la scomposizione e la sua ricomposizione provocherebbero costi eccessivi;

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> È considerato carico indivisibile:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS 741.272

b. un carico composto da più parti, se ciascuna parte è di per sé indivisibile e se, in ragione della sua lunghezza, larghezza o della sua altezza, essa richiede dimensioni eccezionali senza tuttavia superare i pesi effettivi e i carichi per asse ammessi giusta l'articolo 67 capoversi 1-3.

## Art. 81 Condizioni per i rimorchi speciali

- <sup>1</sup> Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri pesanti trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore ad eccezione dei motoveicoli trainino, al massimo, due piccole casse mobili. Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata la lunghezza massima legale degli autotreni.
- <sup>2</sup> Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv.
  4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

## Art. 82 Misure protettive

- <sup>1</sup> L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione.
- <sup>2</sup> Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

## Art. 83 Competenza

- <sup>1</sup> Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso per i trasporti di esportazione e interni; l'USTRA rilascia il permesso per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse di esportazione e di transito transfrontaliero.
- <sup>2</sup> Ogni Cantone interessato dal viaggio rilascia il permesso per il proprio territorio cantonale oppure fornisce il proprio consenso ai permessi rilasciati dall'USTRA. Con il consenso dei Cantoni interessati, i permessi possono essere rilasciati anche per tratte fuori del Cantone. I Cantoni possono rilasciare permessi per la circolazione sulle strade nazionali soltanto con il consenso dell'USTRA.
- <sup>3</sup> Per i trasporti speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se:
  - a. il carico sugli assi non supera 12 t per asse;
  - b. lo sbalzo del carico (art. 73 cpv. 3) non supera 8 m posteriormente e 5 m anteriormente.
- <sup>4</sup> Per i veicoli speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se i veicoli o le combinazioni di veicoli non superano 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo e se il carico sugli assi non supera 12 t per asse; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.

## Art. 84 Comportamento nella circolazione

- <sup>1</sup> I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
- <sup>2</sup> Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni.

#### Art. 85

Abrogato

## Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica

### Art. 91 Norma

- <sup>1</sup> È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
- <sup>2</sup> È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
- <sup>3</sup> Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
  - a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV);
  - b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
  - c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t:
  - d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.
- <sup>4</sup> Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
  - a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
  - b. i veicoli agricoli;
  - c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
  - d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
  - e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.);

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per i veicoli speciali, il permesso può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempre che siano rispettate le condizioni secondo il capoverso 4 e le disposizioni secondo l'articolo 65*a* relative ai percorsi circolari.

- f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera, o su incarico di essa, nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste; LPO)
- g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i. i trasporti di fiori recisi;
- j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità.
- <sup>5</sup> Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.
- <sup>6</sup> Nel caso dei viaggi su incarico della Posta Svizzera di cui al capoverso 4 lettera f, il conducente del veicolo deve poter fornire una prova scritta del rapporto contrattuale.
- <sup>7</sup> Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 4 lettere f-j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 4.
- <sup>8</sup> Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

## Art. 92 Permessi

- <sup>1</sup> Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica, segnatamente:
  - a. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
  - b. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione);
  - c. per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.
- <sup>2</sup> Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall'USTRA.
- <sup>3</sup> Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 1 lettere a-c, i permessi speciali sono rilasciato solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.
- <sup>4</sup> Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

<u>Art. 93</u>

Invariato